



Presidenza del Consiglio dei Ministri
DFP 0005550 P-4.17.1.7.4
del 30/01/2020

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
Ufficio Organizzazione Lavoro Pubblico
Servizio per le assunzioni e la mobilità



Alle amministrazioni pubbliche
destinatari dell'articolo 1, comma 497, della legge n. 160 del 2019

All. 1

Oggetto: art. 1, comma 497, legge 160/2019 - indicazioni operative in materia di contributo per l'assunzione a tempo indeterminato di lavoratori socialmente utili a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione.

Come noto, la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge bilancio 2020) ha introdotto misure volte a favorire l'assunzione a tempo indeterminato di lavoratori socialmente utili e di lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità, proseguendo il percorso già intrapreso da precedenti disposizioni normative.

In considerazione del disposto normativo e tenuto conto dei dubbi interpretativi sollevati da diverse amministrazioni, la presente nota condivisa con gli uffici tecnici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali fornisce prime indicazioni per l'attuazione di quanto previsto dal comma 497 richiamato in oggetto.

Si rappresenta, in particolare, che tra le nuove misure il comma 495 dell'articolo 1 della citata legge 160/2019 prevede che, al fine di semplificare le assunzioni a tempo indeterminato dei lavoratori socialmente utili di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, nonché dei lavoratori già rientranti nell'abrogato articolo 7 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e dei lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità, utilizzati anche mediante contratti di lavoro a tempo determinato o contratti di collaborazione coordinata e continuativa nonché mediante altre tipologie contrattuali, le amministrazioni pubbliche utilizzatrici possono procedere all'assunzione a tempo indeterminato, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, anche in deroga, per il solo anno 2020 in qualità di lavoratori sovranumerari, alla dotazione organica, al piano di fabbisogno del personale ed ai vincoli assunzionali previsti dalla vigente normativa limitatamente alle risorse di cui al comma 497, primo periodo, dell'articolo 1 della legge 160/2019.

In particolare tale comma dispone che, per le predette finalità, le amministrazioni interessate provvedono a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera g-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ripartite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare, previa intesa in sede di Conferenza unificata, entro il 31 marzo 2020. Al fine del riparto le predette amministrazioni, entro il 31 gennaio 2020, presentano istanza alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento



Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
Ufficio Organizzazione Lavoro Pubblico
Servizio per le assunzioni e la mobilità

della funzione pubblica. In base alla medesima disposizione, ai fini dell'assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità, le regioni provvedono mediante il pieno utilizzo delle risorse a tal fine stanziato da leggi regionali nel rispetto dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.

Dunque, le misure contenute nel predetto comma 495 definiscono un percorso di assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori socialmente utili e dei lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità, come meglio indicati nella disposizione, anche se utilizzati mediante contratti di lavoro a tempo determinato o contratti di collaborazione coordinata e continuativa nonché con altre tipologie contrattuali, con la possibilità di procedere, per il solo anno 2020, alle condizioni e con le deroghe ivi previste al fine di garantire un'occupazione stabile dei soggetti interessati.

Nel percorso descritto, il comma 497 individua specifiche risorse finanziarie per incentivare le stabilizzazioni. Il primo periodo della disposizione, infatti, richiama le risorse statali del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera g-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 - che a decorrere dal 2020 sono incrementate di 9 milioni di euro annui per effetto del comma 496 del medesimo articolo 1 della legge 160/2019 - le quali sono destinate all'assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori socialmente utili ex articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 a carico del medesimo Fondo.

Tale disposizione è, quindi, finalizzata ad attribuire un incentivo finanziario per favorire l'assunzione dei lavoratori socialmente utili di cui all'articolo 2, comma 1, d.lgs. 81/2000 attualmente in utilizzo a valere sulle risorse statali del Fondo sociale per occupazione e formazione nelle regioni che rientrano negli obiettivi di convergenza dei fondi strutturali dell'Unione europea, secondo le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera g-bis), della legge 296/2006.

Il secondo periodo del medesimo comma 497 richiama, invece, le risorse regionali stanziato per la stabilizzazione delle altre categorie di lavoratori, rispetto ai quali saranno fornite specifiche indicazioni.

Dunque, le amministrazioni delle regioni Basilicata, Calabria, Campania e Puglia¹ (che rientrano negli obiettivi di convergenza dei fondi strutturali dell'Unione europea) attualmente utilizzatrici dei lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, d.lgs. 81/2000 possono presentare istanza allo scrivente Dipartimento e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai fini della ripartizione del contributo previsto dal richiamato articolo 1, comma 497, della legge 160/2019 a valere sul Fondo sociale per l'occupazione e formazione, utilizzando il modulo allegato alla presente nota.

Al fine di consentire alle amministrazioni di trasmettere adeguata e completa documentazione, utile a favorire il rispetto del termine del 31 marzo 2020 previsto per l'adozione del provvedimento di riparto delle risorse – le amministrazioni devono trasmettere l'istanza entro il 20 febbraio 2020, considerato che il termine del 31 gennaio 2020 deve intendersi come non perentorio.

Le istanze dovranno pervenire ai seguenti indirizzi di posta elettronica:

¹ Si ricorda che i lavoratori utilizzati dalle amministrazioni della Regione Siciliana sono finanziati con risorse regionali a decorrere dal 1°/1/2018 per effetto della L. R. 9 maggio 2017, n. 8.



Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
Ufficio Organizzazione Lavoro Pubblico
Servizio per le assunzioni e la mobilità

- Dipartimento della funzione pubblica - Ufficio per l'organizzazione e il lavoro pubblico - Servizio per le assunzioni e la mobilità al seguente indirizzo pec: protocollo_dfp@mailbox.governo.it
- Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Direzione generale degli ammortizzatori sociali e della formazione – Divisione II al seguente indirizzo pec: stabilizzazioni2020.LSUFSEOF@pec.lavoro.gov.it.

Le amministrazioni che hanno già inoltrato istanza sono invitate a riproporre la domanda seguendo le indicazioni della presente nota e utilizzando il modello allegato, con modalità omogenee e uniformi.

Resta fermo che le risorse di cui l'articolo 1, comma 1156, lettera g-bis) della legge n. 296 del 2006, così come disposto dal citato comma 497 dell'articolo 1 della legge 160/2019, saranno ripartite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare previa intesa in sede di Conferenza unificata.

Da ultimo, considerate le richieste di chiarimento pervenute dalle amministrazioni interessate, si rappresenta che la ripartizione delle predette risorse statali sarà effettuata riconoscendo alle amministrazioni che procedono alla stabilizzazione un incentivo statale, a regime, a decorrere dalla data di assunzione a tempo indeterminato, per un importo annuo pari a € 9.296,22 per ciascun lavoratore, coerentemente con quanto già previsto nelle procedure di stabilizzazione di detti lavoratori socialmente utili in atto a carico del predetto Fondo.

A garanzia delle finalità descritte, resta fermo che detto contributo potrà essere cumulato con eventuali contributi regionali.

La presente nota verrà portata a conoscenza delle Amministrazioni destinatarie dell'articolo 1, comma 497, della legge 160 del 2019 esclusivamente mediante la pubblicazione della stessa sul sito del Dipartimento della Funzione pubblica e del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.

IL CAPO DIPARTIMENTO
Cons. Ermenegilda SINISCALCHI

Logo dell'amministrazione pubblica interessata

Protocollo n. del

Al Dipartimento della funzione pubblica
Ufficio per l'organizzazione e il lavoro pubblico
Servizio per le assunzioni e la mobilità
protocollo_dfp@mailbox.governo.it

e, p.c. Al Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Direzione generale degli ammortizzatori
sociali e della formazione - Divisione II
stabilizzazioni2020.LSUF50F@pec.lavoro.gov.it

Oggetto: istanza ai sensi dell'art. 1, commi 495-497, L. 160/2019 di partecipazione nell'annualità 2020 alla procedura per l'assunzione incentivata, con le risorse statali del FSOF, a tempo indeterminato di lavoratori socialmente utili ex art. 2, comma 1, D. Lgs. 81/2000

Il sottoscritto (nome e cognome)
in qualità di legale rappresentante di
CODICE FISCALE (dell'amministrazione istante) TEL.
PEC E-MAIL

ai sensi dell'art. 1, commi 495-497 prima parte della legge 27 dicembre 2019, n. 160

CHIEDE

di essere ammesso a partecipare nell'annualità 2020 alla procedura per l'assunzione incentivata, con le risorse statali del Fondo Sociale per Occupazione e Formazione, a tempo indeterminato del/i lavoratore/i socialmente utile/i ex art. 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, così come specificato nel seguente prospetto

	Cognome	Nome	Codice Fiscale	Tempo Parziale / Pieno	Categoria e P.E. a tempo indeterminato	In soprann.ro		In deroga al piano di fabbisogno del personale		In deroga ai vincoli assunzionali	
						SI	NO	SI	NO	SI	NO
1											
2											
...											

A tal fine, pertanto, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti

DICHIARA

- che le previste assunzioni saranno effettuate in soprannumero rispetto alla dotazione organica relativamente ai lavoratori suindicati al/i n/nn, etc;
- che le previste assunzioni saranno effettuate in deroga al piano di fabbisogno del personale dell'amministrazione istante rispetto ai lavoratori suindicati al/i n/nn, etc;
- che le previste assunzioni saranno effettuate in deroga ai vincoli assunzionali, di cui alla normativa vigente attualmente applicabile all'amministrazione istante, rispetto ai lavoratori suindicati al/i n/nn, etc.

Timbro/Firma

N.B. allegare copia del documento di riconoscimento in corso di validità